



diritto ed economia dell'impresa

Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

6 - 2018

INTERVENTI di

*M.S. Spolidoro, B. Veronese, E. Tonello, M. Ciani, C. Marinho
A.F. Morone, L.M. Quattrocchio, E. Quaglia*

APPROFONDIMENTI di

B. Di Chio, L.M. Quattrocchio, B.M. Omegna

SAGGI di

B. Di Chio, L.M. Quattrocchio, B.M. Omegna



G. Giappichelli Editore – Torino

Rivista telematica bimestrale 6 - 2018 • Iscrizione al R.O.C. n. 25223
ISSN 2499-3158

La competitività delle procedure di vendita nell'ambito delle eredità giacenti e delle eredità rilasciate

Luciano M. Quattrocchio-Bianca M. Omegna

SOMMARIO:

1. Premessa. – 2. La liquidazione individuale. – 2.1. Le modalità. – 2.2. La liquidazione “libera”. – 2.3. La liquidazione “formalizzata”. – 2.3.1. Il contesto di riferimento. – 2.3.2. L’appropriazione immobiliare. – 2.3.3. *Segue*. L’atto di alienazione. – 2.3.4. *Segue*. I problemi correlati. – 3. La liquidazione concorsuale. – 3.1. La procedura. – 3.2. L’attività liquidatoria.

1. Premessa

Come è noto, il curatore dell’eredità giacente ha la funzione di amministrare – e, ove necessario, di liquidare – i beni ereditari, in attesa dell’eventuale accettazione da parte dei chiamati alla eredità.

La disciplina dell’amministrazione dei beni ereditari, ai sensi dell’art. 531 c.c., è mutuata da quella propria dell’eredità beneficiata di cui agli artt. 484 ss. c.c.: in particolare, il curatore dell’eredità giacente deve dare corso al pagamento dei creditori e dei legatari, secondo il disposto dell’art. 495 c.c., ma non può effettuare pagamenti ed è tenuto ad attivare la procedura di liquidazione concorsuale in presenza di formale opposizione da parte dei creditori, ai sensi degli artt. 498 ss. c.c., ovvero di propria iniziativa, per effetto del richiamo di cui all’art. 503 c.c.

Quanto alla liquidazione delle attività ereditarie, «*la vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell’inventario, salvo che il giudice, con decreto motivato, non disponga altrimenti*»; e «*la vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente*» (art. 783 c.p.c.).

Tale norma deve essere coordinata con l’art. 748 c.p.c., il quale prevede che «*la vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori*». Al proposito, il precedente art. 733 c.p.c. dispone che «*se, nell’autorizzare la vendita di beni di minori (...), il tribunale stabili-*

sce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere dello stesso tribunale o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili. L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale».

Nella caso della liquidazione individuale, quindi, il curatore dell'eredità giacente deve dare corso alla vendita utilizzando un procedimento analogo a quello previsto per la vendita volontaria dei beni dei minori, nei limiti dell'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 534 ss. c.p.c.

Nel caso particolare della liquidazione concorsuale, il curatore dell'eredità giacente deve provvedere «con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie, facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie», così come previsto dall'art. 499, comma 1, c.c. Anche in tale caso, si rende applicabile il disposto di cui all'art. 748 c.p.c., con il correlato rinvio all'art. 733 c.p.c.

Disciplina del tutto analoga è prevista per il curatore dell'eredità rilasciata. In particolare, l'art. 508 c.c. prevede che una volta «trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale del luogo della aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti», nei limiti, evidentemente, della liquidazione concorsuale.

In definitiva, il curatore dell'eredità giacente deve dare corso alla liquidazione delle attività ereditarie secondo due modalità:

- la liquidazione individuale, nel caso in cui lo stesso non opti per la liquidazione concorsuale ovvero non ne sia obbligato in presenza di formale opposizione da parte dei creditori;
- la liquidazione concorsuale, negli altri casi.

La procedura di vendita deve svolgersi, a seconda dei casi, come segue:

- nella liquidazione individuale: «ai pubblici incanti» – con l'assistenza di un ufficiale giudiziario per i beni mobili, di un cancelliere o un notaio per i beni immobili – ovvero con altre modalità, a seconda della decisione del tribunale adito;

- nella liquidazione concorsuale: «ai pubblici incanti» – con l'assistenza di notaio – ovvero con altre modalità, anche in questo caso a seconda della decisione del tribunale adito.

2. La liquidazione individuale

2.1. Le modalità

Come si è detto, la liquidazione individuale avviene ad opera del curatore dell'eredità giacente, previa autorizzazione del tribunale, in camera di consiglio ai sensi dell'art. 737 c.p.c., e quindi in composizione collegiale *ex art. 50-bis*, comma 2, c.p.c.

L'art. 733 c.p.c., in tema di vendita dei beni dei minori, non stabilisce inderogabilmente che la vendita debba avvenire «*ai pubblici incanti*», ponendo tale possibilità come eventuale; con la conseguenza che – se il Tribunale autorizza la vendita senza prevedere il ricorso «*ai pubblici incanti*» – il curatore dell'eredità giacente può dare corso alla liquidazione, in forma – per così dire – libera.

2.2. La liquidazione “libera”

Il primo interrogativo che ci si deve porre è se la vendita senza il ricorso «*ai pubblici incanti*» sia veramente “libera” – secondo le norme della compravendita ordinaria (privatistica) – ovvero se debba effettuarsi con una procedura competitiva (anch'essa, come si vedrà, di natura privatistica).

Il testo normativo sembra rimettere la scelta al tribunale, il quale è dunque libero di optare per la vendita senza il ricorso «*ai pubblici incanti*» e, in tale ambito, disponendo che il curatore dell'eredità giacente si limiti ad una vendita ordinaria ovvero dia corso ad una procedura competitiva.

In realtà, la risposta all'interrogativo se la vendita possa avvenire secondo i criteri della vendita ordinaria ovvero nel rispetto dei crismi di una procedura competitiva pare debba essere ricercata nell'interesse sotteso alla liquidazione delle attività ereditarie, che va senza dubbio individuato nella ricerca della massimizzazione del risultato. Infatti, sia nell'ipotesi in cui l'asse ereditario abbia saldo (potenzialmente) positivo, nella quale verosimilmente i chiamati all'eredità saranno indotti ad accettare l'eredità, sia in quella in cui l'asse ereditario abbia saldo (potenzialmente) negativo, nella quale i creditori saranno soddisfatti soltanto parzialmente, l'interesse dei beneficiari dell'attività liquidatoria consiste nel maggior vantaggio (nel primo caso) o e nel miglior soddisfacimento (nel secondo).

Ma se l'obiettivo dei soggetti potenzialmente interessati è quello della massimizzazione del risultato dell'attività liquidatoria, la vendita deve necessariamente avvenire tramite una procedura competitiva, potendosi ottenere in tal caso – quantomeno potenzialmente – il miglior prezzo possibile.

La scelta rimane, a questo punto, fra i diversi tipi di procedure competitive

previsti nel nostro ordinamento, che trovano la loro espressione più completa nella Legge fallimentare, e in particolare negli artt. 107, commi 1 e 2, l.f.

Come è noto, l'art. 107, comma 1, l.f. disciplina una procedura competitiva – per così dire – deformalizzata, limitandosi ad imporre che la stessa debba avvenire *«sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati»*. In tal caso, *«le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva»*.

Per contro, l'art. 107, comma 2, l.f. prevede una procedura competitiva formalizzata, disponendo in particolare che essa avvenga *«secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili»*.

Per la verità, soltanto la prima ipotesi è coerente con la disciplina sopra richiamata: infatti, se il tribunale ha ritenuto di non dare corso alla vendita *«ai pubblici incanti»*, *«con l'osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili»*, e cioè più in generale secondo le modalità previste dal codice di procedura civile, non si spiegherebbe la scelta della vendita a norma dell'art. 107, comma 2, l.f., la quale prevede che essa avvenga *«secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili»*.

2.3. La liquidazione “formalizzata”

2.3.1. Il contesto di riferimento

Nell'ipotesi in cui il giudice preveda il ricorso *«ai pubblici incanti»*, il tribunale deve anche designare un notaio del luogo in cui si trovano gli immobili, il quale è chiamato ad osservare le norme di cui agli artt. 534 ss. c.p.c., *«in quanto applicabili»*.

Nel caso particolare di vendita di beni immobili, si deve ritenere che il richiamo agli artt. 534 ss. c.p.c. debba intendersi compiuto alle disposizioni in tema di espropriazione immobiliare, ossia alle norme di cui agli artt. 555 ss. c.p.c.

Occorre tuttavia chiedersi quale sia il tipo di procedura applicabile alla vendita *«ai pubblici incanti»* dei beni facenti parte di un compendio ereditario giacente.

Al proposito, la Suprema Corte (Cass. 24 marzo 1993, n. 10778, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, 710) ha affermato che gli atti della procedura in esame non costituiscono provvedimenti tipicamente esecutivi e sono solo diretti alla liquidazione del patrimonio ereditario, precisando che il richiamo alle norme di cui agli artt. 534 ss. c.p.c. concerne esclusivamente le modalità con cui deve compiersi la vendita dei beni in questione, ossia il “*modus procedendi*”. In un secondo caso, la Suprema Corte (Cass. 8 marzo 1995, n. 10587, in *Mass. Giur. it.*, 1995) ha precisato che il rinvio alle norme di cui agli artt. 534 ss. c.p.c. riguarda soltanto le modalità della vendita e quindi non può essere ipotizzata l’emissione di un decreto di trasferimento, di talché la procedura si «*conclude col processo verbale predetto, equivalente dell’atto notarile*». In definitiva, il tribunale si limita ad autorizzare una vendita che non ha carattere di vendita forzata.

Sorge, tuttavia, un problema procedurale, in quanto la vendita forzata all’incanto è stata *de facto* abrogata a seguito delle modifiche di cui al d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132. In particolare, l’attuale sistema, a partire dal dall’art. 504, comma 2, c.p.c., prevede la vendita con incanto come strumento residuale rispetto a quello della procedura di vendita senza incanto. Si deve, quindi, ritenere che il rinvio vada per così dire “attualizzato” al nuovo contesto di riferimento, di talché la procedura di riferimento è ora quella della vendita senza incanto.

Occorre anche sottolineare che la vendita dei beni dei minori (e quindi quella effettuata dal curatore dell’eredità giacente) non può considerarsi una vendita coattiva, poiché – come si è detto – «*la vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente*» (art. 783 c.p.c.).

Inoltre, la norma di cui all’art. 748 c.p.c. non stabilisce come obbligatorio il ricorso ad una procedura “ad evidenza pubblica”, prevedendolo come facoltativo, ancorché preferibile rispetto alla trattativa privata. Del resto l’art. 376 c.c., in tema di vendita dei beni dei minori sottoposti a tutela, stabilisce che il giudice «*determina se debba farsi all’incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo*».

Pare, in ogni caso ragionevole ritenere che – nel caso in cui il giudice decida di fare ricorso «*ai pubblici incanti*» (*rectius*, alla vendita senza incanto) – il curatore dell’eredità giacente debba seguire una procedura di vendita secondo i crismi del codice di procedura civile, scandita da fasi precise (fase di autorizzazione, fase della pubblicità, fase dell’offerta, gara, aggiudicazione, e così via) e da obblighi specifici, quali la necessità di una perizia di stima, la trasparenza, l’uso di un’adeguata forma di pubblicità, la totale apertura al pubblico, il sistema incrementale di offerte, ossia gli elementi che oggi definiscono le procedure competitive tipiche del codice di rito.

In definitiva, se il giudice dispone la vendita «*ai pubblici incanti*», questa deve essere seguita secondo le norme proprie dell'espropriazione forzata.

2.3.2. *L'espropriazione immobiliare*

Concentrando l'attenzione sulla liquidazione dei beni immobili, come è noto nell'ambito della ordinaria vendita forzata – una volta che il giudice abbia emesso il provvedimento di autorizzazione alla vendita – devono essere osservati i seguenti passaggi:

- 1) la pubblicità e l'offerta;
- 2) la gara;
- 3) il verbale di aggiudicazione;
- 4) il versamento del prezzo;
- 5) il decreto di trasferimento.

A ciò si aggiunge, nella vendita con incanto, che – in caso di aumento del quinto – si dia corso alla successiva gara e si rediga il verbale di aggiudicazione definitiva.

Nell'espropriazione immobiliare è altresì obbligatoria (art. 567 c.p.c.) la perizia dell'esperto, non prevista invece nel caso in esame, trattandosi di una procedura che inizia con l'autorizzazione alla vendita. Invero, la prassi prevede la richiesta della designazione di un perito nell'ambito della stessa istanza di autorizzazione alla vendita.

Non costituisce invece una consuetudine il richiedere una relazione notarile sullo stato ipotecario, prevista invece nella espropriazione immobiliare (art. 569 c.p.c.). È tuttavia evidente che il notaio – eventualmente designato per la vendita – deve procedere alle ispezioni ipo-catastali o comunque segnalare al curatore dell'eredità giacente l'opportunità che la procedura si doti di tale documentazione; ciò al fine di verificare l'esistenza di creditori (già) iscritti, fermo restando che tale verifica deve essere reiterata alla conclusione della procedura di vendita.

Non vi sono inoltre indizi legislativi o giurisprudenziali, in assenza della attivazione della procedura di liquidazione concorsuale *ex* art. 498 c.c., in ordine all'avviso della vendita ai creditori c.d. "iscritti", ossia ai creditori che hanno un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri immobiliari, ponendosi – come si vedrà – la questione relativa all'estinzione delle formalità pregiudizievoli, di cui occorre dare contezza nell'avviso di vendita.

Inoltre, nell'avviso di vendita occorre disciplinare la possibilità, oggi consentita dalla legge (art. 574 c.p.c., per la vendita senza incanto), del versamento rateale del prezzo.

2.3.3. Segue. *L'atto di alienazione*

Quanto alla fase terminale, secondo la Suprema Corte «*deve ritenersi che la vendita dei beni ereditari si conclude col processo verbale predetto, equivalente dell'atto notarile*» (ex art. 191 d. att. c.p.c.). È, tuttavia, opportuno che la procedura di vendita si perfezioni con un atto di trasferimento che sia, contemporaneamente, un verbale della procedura ed un atto pubblico notarile.

È quindi da ritenersi preferibile procedere con una sequenza di verbali:

- 1) un verbale di aggiudicazione provvisoria;
- 2) un verbale di aggiudicazione ulteriore e ancora provvisorio, con le stesse modalità del precedente, per la ipotesi della vendita – all'incanto – e del successivo aumento del quinto;
- 3) a seguito del versamento del saldo del prezzo e delle spese, un atto notarile che sia contemporaneamente verbale di aggiudicazione definitiva e che preveda la partecipazione – quali comparenti (innanzi al notaio) – del curatore dell'eredità giacente (parte venditrice) e dell'aggiudicatario (parte acquirente).

Tenuto conto del fatto che non si tratta di vendita coattiva, l'atto notarile contestuale al verbale di aggiudicazione definitiva è soggetto a tutte le norme tipiche della vendita notarile, a partire dalle menzioni urbanistiche e in tema di regolarità catastale, per passare agli obblighi in tema di certificazione energetica, alle menzioni funzionali alla tracciabilità dei pagamenti, e per concludere con gli adempimenti oggi previsti in tema di deposito prezzo (di cui al comma 63 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come novellato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124).

2.3.4. Segue. *I problemi correlati*

Come si è detto, è necessario dare corso – anche nella fase terminale della procedura di vendita – ad ispezioni di carattere ipotecario-catastale, poiché non trova applicazione la norma di cui all'art. 2913 c.c., con la conseguenza che le formalità che giungano *medio tempore* sono opponibili all'acquirente, fermo restando il divieto di iscrizione di ipoteche giudiziali espressamente previsto dall'art. 2830 c.c.

Il problema di difficile soluzione è quella relativa alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli, soprattutto nel caso in cui il prezzo ricavato dalla vendita non sia sufficiente per soddisfare *in toto* i creditori "iscritti" e non si riesca ad ottenerne il consenso – che deve essere liberamente prestato – alla cancellazione delle formalità.

Non è, infatti, previsto che il giudice ordini la cancellazione delle formalità pregiudizievoli, anche se si è affermato (Trib. Monza, 18 ottobre 1994, in *Fo-*

ro pad., 1995, 87) che esso – come avviene nelle procedure di concordato preventivo che si svolgano con procedure competitive – possa emettere un decreto di purgazione e quindi disporre la cancellazione delle formalità. In effetti, a differenza di quanto accade per la liquidazione concorsuale, i creditori non hanno il diritto di partecipare alle operazioni, poiché non è previsto alcun avviso del genere di quelli prescritti nell'ambito della liquidazione concorsuale; inoltre, nell'ambito della procedura in esame, non è prevista la formazione di uno stato di graduazione dei crediti finalizzato al riparto del prezzo ricavato dalla vendita.

In questo senso sembra opportuno:

- dare avviso delle operazioni di vendita ai creditori iscritti, al fine di provocare il loro intervento nella procedura (non si deve dimenticare, infatti, che i debiti devono essere soddisfatti via via che si presentano e, solo nel caso in cui ciò avvenga, nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione);
- formare lo stato di graduazione o piano di riparto, così da fornire al giudice ogni elemento utile per l'eventuale emissione del decreto di purgazione.

In assenza di un provvedimento di purgazione, salvo che il curatore riesca ad ottenere i consensi alla cancellazione, si potrebbe avviare la procedura di cui agli artt. 792 ss. c.p.c. (che trova riscontro sostanziale negli artt. 2889 ss. c.c.): tale procedura consente all'acquirente dei beni immobili ipotecati, che non sia direttamente debitore dei creditori iscritti, e che abbia trascritto il suo acquisto, di ricorrere al presidente del tribunale affinché, in contraddittorio con i creditori, il giudice disponga la liberazione del bene dalle ipoteche.

3. La liquidazione concorsuale

3.1. La procedura

Come si è detto, il curatore dell'eredità giacente – al fine di soddisfare i diritti dei creditori ereditari e dei legatari – dispone di diverse alternative: può dare corso alla cosiddetta liquidazione individuale ovvero a quella concorsuale, essendo obbligato a seguire tale ultima opzione solo in caso di opposizione da parte dei creditori o dei legatari.

L'art. 499 c.c. disciplina la procedura di liquidazione concorsuale, stabilendo che «*Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non*

si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente».

Dunque, il curatore dell'eredità giacente – nel caso in cui intenda o debba procedere alla liquidazione concorsuale – deve anzitutto porre in essere l'attività di cui all'art. 498, comma 2, c.c.: deve cioè, entro un mese a far tempo dalla notificazione dell'opposizione da parte dei creditori o dei legatari (oppure in un qualsiasi momento precedente agli atti di liquidazione, qualora la scelta di procedere alla liquidazione concorsuale sia sua), a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito. Questo invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia (abolito dall'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340).

Per completezza, pare opportuno rammentare che la procedura di liquidazione concorsuale dispiega anche un effetto protettivo. In particolare, l'art. 506 c.c. stabilisce che, una volta eseguita la pubblicazione di cui all'art. 498, comma 3, c.c., non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Le procedure esecutive che fossero eventualmente in corso possono tuttavia essere continuate. In tal caso la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall'art. 499 c.c. Quand'anche il credito non fosse ancora scaduto, sarebbe immediatamente esigibile. Permane il beneficio del termine soltanto quando il credito è munito di garanzia reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito (art. 506, comma 2, c.c.).

Occorre anche ricordare che – a far tempo dalla pubblicazione dell'invito ai creditori di cui all'art. 498, comma 3, c.c. – è sospeso il decorso degli interessi dei crediti chirografari. I creditori tuttavia hanno diritto, una volta esaurita la fase della liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.

Ai sensi dell'art. 499 c.c., una volta scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, il curatore dell'eredità giacente deve provvedere, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati

nello stato di graduazione previsto dal comma 2 della norma in esame.

La mancata presentazione della dichiarazione di credito evidentemente impedisce al creditore di far valere il proprio diritto nei confronti dell'asse ereditario. Tuttavia essa non pregiudica l'eventuale compensazione (la cui operatività è automatica) con il debito che lo stesso soggetto avesse verso l'eredità (Cass. 21 aprile 1975, n. 1532).

L'art. 499, comma 2, c.c. prevede poi che venga predisposto dal curatore dell'eredità giacente, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione, nei seguenti termini:

- i creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione, essendo preferiti ai legatari;
- tra i creditori non aventi diritto a prelazione, l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti;
- il legato di cosa specifica costituisce una sorta di titolo di prelazione tra legatari. Infatti se, allo scopo di soddisfare i creditori, si palesa necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua in esito al pagamento dei creditori, il legatario di specie è preferito agli altri legatari.

Al fine di scongiurare l'ipotesi di una durata eccessiva della procedura, l'art. 500 c.c. dispone che l'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, abbia la possibilità di assegnare un termine al curatore dell'eredità giacente per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione. Tale termine può essere anche prorogato.

Una volta che lo stato di graduazione sia stato formato, il notaio, ai sensi dell'art. 501 c.c. ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, provvedendo alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunci legali della provincia, allo scopo di raggiungere anche quei creditori che non fosse stato possibile raggiungere con la raccomandata. La definitività dello stato di graduazione si consegue appena trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione. Nel caso in cui sia proposto reclamo, questo è deciso dal tribunale, che provvede con sentenza.

Divenuto definitivo lo stato di graduazione – per decorrenza del termine ovvero in esito al passaggio in giudicato della sentenza che si è pronunciata sui reclami – il curatore dell'eredità giacente può dare corso al pagamento dei creditori e dei legatari, conformemente alla posizione di ciascuno nell'ambito dello stato di graduazione. Esso costituisce titolo esecutivo contro l'erede (art. 502 c.c.).

Nel caso in cui vi siano crediti sottoposti a condizione, l'art. 502, comma 2,

c.c., la loro collocazione nell'ambito dell'ordine di graduazione non è di impedimento al pagamento dei creditori posteriori. Ciò che occorre è che sia in qualche modo assicurata al creditore *sub condicione* la solvibilità per il caso in cui, terminata la pendenza, il credito possa dirsi definitivamente sussistente. La norma prevede, tuttavia, che i creditori posteriori debbano prestare cauzione.

Nel caso in cui residuino creditori o legatari che non si sono presentati nel corso della procedura, questi hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. L'azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunciato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto (art. 502, ult. comma, c.c.).

La procedura di liquidazione concorsuale ha termine quando, esaurita la massa attiva dei beni ereditari, sono stati soddisfatti secondo l'ordine di graduazione, in tutto o in parte, i creditori ereditari e, se sia possibile, i legatari.

3.2. *L'attività liquidatoria*

Come si è detto, l'art. 499 c.c. disciplina la procedura di liquidazione concorsuale, stabilendo che «*Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie*».

L'attività liquidatoria è, dunque, mutuata – rendendosi applicabile l'art. 748 c.p.c., con il correlato rinvio all'art. 733 c.p.c. – da quella propria della liquidazione individuale, nei limiti – sembrerebbe – della vendita «*ai pubblici incanti*» (*rectius*, della vendita senza incanto), secondo la disciplina dell'espropriazione forzata.

Vi è, peraltro, un elemento di notevole semplificazione nella fase conclusiva, giacché «*Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente*»; da tale previsione è, infatti, lecito evincere che è lo stesso giudice che autorizza la vendita a ordinare – una volta che la stessa si sia conclusa e che il creditore abbia adempiuto alle prescrizioni legislative – la cancellazione delle formalità pregiudizievoli.